



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO XV

Roma, - 4 AGO. 2010

Prot. Nr. 0063064
Rif. Prot. Entrata Nr. 0080096 e n. 0016282
Allegati:
Risposta a Nota del:

Alle Ragioneria territoriale dello
Stato
Ufficio II
Corso Promessi Sposi, 23
23900 LECCO
(Rif. nota n. 17561 del
27.10.2009).

Ragioneria territoriale dello
Stato
Ufficio II
Piazza dell'8 agosto, 26
40126 BOLOGNA
(Rif. nota n. 29849 del 3.6.2009)

Ragioneria territoriale dello
Stato
Ufficio II - Settore III
Via Tarchetti, 6
20121 MILANO
(Rif. nota del 3.2.2010)

OGGETTO: Riconoscimento servizi pre-ruolo in scuole paritarie dopo l'entrata in vigore della legge 10.3.2000, n. 62.

Si fa riferimento ai quesiti avanzati da codeste Ragionerie territoriali dello Stato in ordine alla valutabilità dei servizi pre-ruolo prestati dal personale docente presso le ex scuole materne comunali e le ex scuole elementari non statali destinatarie del riconoscimento della parità in virtù della legge 10 marzo 2000, n. 62.

Al riguardo, è da ritenere che l'entrata in vigore della norma indicata in oggetto, mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire e mantenere il

diritto al riconoscimento della parità, ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D.Lgs 16.4.1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado).

A tale conclusione si perviene in quanto la legge n. 62/2000 inserisce tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute" dotate della parità, nel sistema nazionale dell'istruzione. Conseguentemente, esse svolgono un servizio pubblico e possono sia rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali, sia svolgere, con le stesse modalità di queste ultime, gli esami di Stato, atteso che presso le predette istituzioni prestano servizio solamente i docenti forniti del titolo di abilitazione.

Premesso quanto sopra, si ritiene che nelle fatt. specie in esame continuino ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 19.6.1979, n. 370 convertito, con modificazioni, nella legge 26.7.1970, n. 576. Detta norma prevede che i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali e comunali con la qualifica non inferiore a "buono" o qualifica corrispondente e nelle scuole elementari statali o parificate con qualifica non inferiore a "buono" o, comunque, senza demerito siano valutabili anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 62 più volte citata. Tale orientamento è stato espresso anche dal MIUR con note n. 15830 del 20.10.2009 della Direzione Generale per il personale scolastico e n. 5356 del 05.05.2010 del MIUR - U.S.R. per il Piemonte afferenti, rispettivamente, al servizio già prestato nelle scuole materne e nelle scuole elementari, non statali.

Si sottolinea, infine, che le disposizioni contenute nell'art. 1-bis del D.L. 5.12.2005, n. 250 convertito, con modificazioni, nella L.3.2.2006, n. 27, nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, pongono sullo stesso piano il tipo di insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali.

Errata corrige

Il richiamo al D.L. 19.6.1979, n. 370, deve correttamente intendersi al D.L. 19.6.1970, n. 370

Il Ragioniere Generale dello Stato

Carfio